

REGOLAMENTO

DEL FONDO PENSIONE APERTO EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 50

(in vigore dal 1° agosto 2015)



EURORISPARMIO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	2
Art.1 - Denominazione	2
Art.2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	2
Art.3 - Scopo	2
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	2
Art.4 - Regime della forma pensionistica	2
Art.5 - Destinatari	2
Art.6 - Scelte di investimento	2
Art.7 - Gestione degli investimenti	3
Art.8 - Spese	4
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	5
Art.9 - Contribuzione	5
Art.10 - Determinazione della posizione individuale	5
Art.11 - Prestazioni pensionistiche	5
Art.12 - Erogazione della rendita	6
Art.13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	6
Art.14 - Anticipazioni	7
Art.15 - Prestazioni assicurative accessorie	7
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	7
Art.16 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	7
Art.17 - Banca depositaria	7
Art.18 - Responsabile	7
Art.19 - Organismo di sorveglianza	7
Art.20 - Conflitti di interesse	8
Art.21 - Scritture contabili	8
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	8
Art.22 - Modalità di adesione	8
Art.23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	8
Art.24 - Comunicazioni e reclami	8
PARTE VI - NORME FINALI	8
Art.25 - Modifiche al Regolamento	8
Art.26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e modifiche delle caratteristiche del Fondo	8
Art.27 - Cessione del Fondo	8
Art.28 - Rinvio	8
Allegati:	
Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile	9
Allegato n. 2 - Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza	11
Allegato n. 3 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	13
Allegato n. 4 - Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie	23

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. Il Fondo "Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL FONDO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La "Sella Gestioni SGR S.p.A.", di seguito definita "s.g.r.", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 2 DICEMBRE 1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima s.g.r. giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito "COVIP", d'intesa con la Banca d'Italia, con provvedimento del 2 dicembre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della s.g.r..

ART. 3 - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART. 4 - REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 - DESTINATARI

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

ART. 6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato in n. 5 (cinque) comparti, come di seguito specificati:
 - a. **Eurorisparmio Garanzia Inflazione.** Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR;
 - b. **Eurorisparmio Obbligazionario;**
 - c. **Eurorisparmio Bilanciato;**
 - d. **Eurorisparmio Azionario Europa;**
 - e. **Eurorisparmio Azionario Internazionale.**
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
3. L'aderente, in alternativa all'investimento in uno o più comparti in conformità al precedente comma 2, può optare per uno dei seguenti piani di investimento programmato:
 - a. Piano "Lifecycle 60-0"
 - b. Piano "Lifecycle 80-0"
 - c. Piano "Lifecycle 90-0"

Ciascun piano di investimento programmato prevede il passaggio automatico della posizione individuale e la suddivisione dei contributi dell'aderente da comparti con grado di rischio più elevato verso comparti con grado di rischio progressivamente decrescente. L'adesione al piano ed i successivi trasferimenti programmati della posizione individuale vengono realizzati in funzione dell'età anagrafica e del sesso dell'aderente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Età anagrafica (anni compiuti)	Comparti ai quali viene allocata la posizione		
	Piano "Lifecycle 60-0"	Piano "Lifecycle 80-0"	Piano "Lifecycle 90-0"
Maschio: fino a 39 Femmina: fino a 34	60% Azionario Europa 40% Obbligazionario	80% Azionario Europa 20% Obbligazionario	30% Azionario Internazionale 60% Azionario Europa 10% Obbligazionario
Maschio: tra 40 e 44 Femmina: tra 35 e 39	50% Azionario Europa 50% Obbligazionario	70% Azionario Europa 30% Obbligazionario	25% Azionario Internazionale 55% Azionario Europa 20% Obbligazionario

Maschio: tra 45 e 49 Femmina: tra 40 e 44	40% Azionario Europa 60% Obbligazionario	55% Azionario Europa 45% Obbligazionario	20% Azionario Internazionale 45% Azionario Europa 35% Obbligazionario
Maschio: tra 50 e 52 Femmina: tra 45 e 47	30% Azionario Europa 70% Obbligazionario	40% Azionario Europa 60% Obbligazionario	10% Azionario Internazionale 40% Azionario Europa 50% Obbligazionario
Maschio: tra 53 e 55 Femmina: tra 48 e 50	20% Azionario Europa 80% Obbligazionario	30% Azionario Europa 70% Obbligazionario	35% Azionario Europa 65% Obbligazionario
Maschio: tra 56 e 58 Femmina: tra 51 e 53	15% Azionario Europa 85% Obbligazionario	20% Azionario Europa 80% Obbligazionario	25% Azionario Europa 75% Obbligazionario
Maschio: 59 Femmina: 54	10% Azionario Europa 90% Obbligazionario	10% Azionario Europa 90% Obbligazionario	10% Azionario Europa 90% Obbligazionario
Maschio: 60 Femmina: 55	5% Azionario Europa 95% Obbligazionario	5% Azionario Europa 95% Obbligazionario	5% Azionario Europa 95% Obbligazionario
Maschio: da 61 in poi Femmina: da 56 in poi	100% Garanzia Inflazione	100% Garanzia Inflazione	100% Garanzia inflazione

L'aderente, anche successivamente all'adesione e senza alcun vincolo, avrà facoltà di trasferire la propria posizione individuale da un piano di investimento programmato ad un altro e di spostarsi dalla modalità prevista dal comma 2 a quella del presente comma e viceversa.

Il periodo di permanenza minimo in ciascun Piano di investimento programmato è fissato in un anno, così come nell'eventuale adesione a singoli Comparti. Ai fini del rispetto del periodo di permanenza minimo vengono considerate anche le riallocazioni automatiche previste dal Piano. Qualora il periodo intercorrente tra il momento dell'adesione e quello della prima riallocazione automatica sia inferiore ad un anno, l'allocazione iniziale coinciderà con quella della prima riallocazione prevista.

ART. 7 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

- La s.g.r. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- La s.g.r. può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
- Ferma restando la responsabilità della s.g.r., essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
- In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
- Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) Eurorisparmio Garanzia Inflazione

Obiettivo: rivalutare il capitale nel medio periodo e proteggere l'investimento attraverso la garanzia di restituzione del capitale versato ed il riconoscimento di un rendimento minimo legato all'inflazione (come esplicitato nei paragrafi successivi alla descrizione della politica d'investimento).

Politica d'investimento: il comparto investe in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. E' previsto inoltre l'investimento in misura residuale in strumenti di natura azionaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 10%. La politica d'investimento è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

Categorie di emittenti: principalmente emittenti governativi, organismi internazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia (Investment Grade) di Europa, America e in misura residuale Asia. Non sono previsti investimenti sui mercati di Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 10%.

b) Eurorisparmio Obbligazionario

Obiettivo: rivalutare il capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire nel tempo la stabilità del capitale e dei rendimenti.

Politica d'investimento: il comparto investe in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati

in Euro. La duration massima del Comparto è pari a 7 anni.

Categorie di emittenti: principalmente emittenti governativi, organismi internazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia (Investment Grade) di Europa, America, Asia. E' previsto l'investimento in misura residuale in Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 10%.

c) Eurorisparmio Bilanciato

Obiettivo: rivalutare il patrimonio investito nel lungo periodo, mediante un'adeguata diversificazione degli investimenti in strumenti finanziari obbligazionari ed azionari.

Politica d'investimento: il comparto investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del Comparto è pari a 5 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%.

Categorie di emittenti: principalmente emittenti governativi, organismi internazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia (Investment Grade) di Europa e America. E' previsto l'investimento in misura residuale in Asia e Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 25%.

d) Eurorisparmio Azionario Europa

Obiettivo: rivalutare il capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'elevata esposizione al rischio.

Politica d'investimento: il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%.

Categorie di emittenti: principalmente emittenti societari europei. E' previsto l'investimento in misura residuale in America, Asia e Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 50%.

e) Eurorisparmio Azionario Internazionale

Obiettivo: rivalutare il capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'elevata esposizione al rischio, sia sui mercati azionari che sui mercati delle valute.

Politica d'investimento: il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%.

Categorie di emittenti: principalmente emittenti societari di Europa, America, Asia e Oceania. E' previsto l'investimento in misura residuale in Paesi Emergenti.

L'adesione al comparto denominato "Eurorisparmio Garanzia Inflazione" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla s.g.r da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, maggiorata di una percentuale annua pari al tasso di inflazione ex tabacco della zona Euro calcolato e pubblicato da Eurostat. Il rendimento minimo annuale sarà pari al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sull'anno solare 1 dicembre – 30 novembre.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all' Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

7. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla s.g.r..

8. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

ART. 8 - SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione (*): una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 15,00 euro.

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) **direttamente a carico dell'aderente (*)**: una commissione pari a 10,00 euro applicata annualmente.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

una commissione di gestione pari ad una percentuale su base annua calcolata sul valore complessivo netto di ciascun comparto secondo le seguenti aliquote, prelevata con cadenza trimestrale:

- 0,15% trimestrale, corrispondente allo 0,60% su base annua, per Eurorisparmio Garanzia Inflazione;
- 0,20% trimestrale, corrispondente allo 0,80% su base annua, per Eurorisparmio Obbligazionario;
- 0,30 trimestrale, corrispondente all'1,20% su base annua, per Eurorisparmio Bilanciato;
- 0,35% trimestrale, corrispondente all'1,40% su base annua, per Eurorisparmio Azionario Europa ed Eurorisparmio Azionario Internazionale.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di

vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile e dell’Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della s.g.r..

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) spese collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (*):

c.1) 25,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art. 13;

c.2) 25,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’Art. 13;

c.3) 15,00 euro in caso di anticipazioni ai sensi dell’Art. 14;

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell’allegato n. 3.

e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell’allegato n. 4.

(*) Le spese di cui ai punti a), b.1) e c) non trovano applicazione per coloro che al 13 settembre 2013 (data di entrata in vigore del presente regime commissionale) risultano già iscritti al Fondo nei confronti dei quali continua a trovare applicazione il previgente regime commissionale.

2. L’importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della s.g.r tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la s.g.r adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 9 - CONTRIBUZIONE

1. La misura della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l’eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’Art. 8, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La s.g.r. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ART. 11 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

ART. 12 - EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile; detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia; detta rendita è corrisposta per i primi cinque anni ovvero dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

ART. 13 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La s.g.r., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 14 - ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

ART. 15 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni assicurative per i casi di invalidità e premorienza degli aderenti al Fondo che abbiano altresì aderito ad apposita polizza collettiva.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n.4 al presente Regolamento.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

ART. 16 - SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della s.g.r., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della s.g.r. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la s.g.r..
4. La s.g.r. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La s.g.r. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

ART. 17 - BANCA DEPOSITARIA

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
2. La s.g.r. può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la s.g.r. non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

ART. 18 - RESPONSABILE

1. La s.g.r. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

ART. 19 - ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

1. E' istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

ART. 20 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ART. 21 - SCRITTURE CONTABILI

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La s.g.r. conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 22 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

ART. 23 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI

1. La s.g.r. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della s.g.r., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La s.g.r. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
3. La s.g.r. invierà agli aderenti ad un piano d'investimento programmato (percorsi *Life Cycle*) una comunicazione contenente informazioni sulla posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riallocazione automatica.

ART. 24 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. La s.g.r. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

ART. 25 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La s.g.r. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

ART. 26 - TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la s.g.r..
2. La s.g.r. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La s.g.r. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ART. 27 - CESSIONE DEL FONDO

1. Qualora la s.g.r. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

ART. 28 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

ART. 1 - NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Sella Gestioni SGR S.p.A., di seguito definita "s.g.r.". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della s.g.r..
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 2 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la s.g.r. o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della s.g.r.;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

ART. 3 - DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 4 - RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della s.g.r., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della s.g.r. o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della s.g.r..

ART. 5 - AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla s.g.r..
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della s.g.r., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La s.g.r. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della s.g.r., per tutte le materie inerenti al Fondo.

ART. 6 - DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla s.g.r., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla s.g.r. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
 4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r. e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

ART. 7 - RAPPORTI CON LA COVIP

1. Il Responsabile:
 - predispose annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r. nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
 - vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
 - comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la s.g.r. e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N. 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla SGR che esercita l'attività del fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

ART. 3 - DESIGNAZIONE E DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la SGR designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la SGR almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito ad indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla SGR almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della SGR della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA E DECADENZA

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della SGR accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la SGR provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

ART. 5 - REMUNERAZIONE

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della SGR all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla SGR né sul Fondo.

ART. 6 - COMPITI DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della SGR eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della SGR e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della SGR e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla SGR più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della SGR che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della SGR.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

**CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE
DELLE RENDITE VITALIZIE TRA
CBA VITA S.P.A.**

e

SELLA GESTIONI S.G.R.

**Per gli iscritti al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita
Eurorisparmio Previdenza Complementare - Fondo Pensione Aperto**

01 agosto 2015

La Società **SELLA GESTIONI SGR** - Società di gestione di fondi comuni - in seguito denominata Fondo Pensione, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del Fondo Pensione aperto denominato **EURORISPARMIO Previdenza complementare fondo pensione aperto**, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Ceppi

e

L'impresa d'assicurazioni CBA Vita S.p.A., in seguito denominata per brevità Società, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Biagio Massi;

Premesso che

1. Il Fondo Pensione, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;
2. la Società è autorizzata all'esercizio dell'attività d'assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito definito Decreto);
3. il Fondo Pensione intende stipulare la convenzione di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto;

convengono e stipulano quanto segue:

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli Iscritti al Fondo Pensione (di seguito indicati come Assicurati o Aventi diritto) che, avendo maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inserite in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.
2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla Società, al netto delle imposte, ai sensi dell'articolo 2, il coefficiente indicato nella tabella allegata alla presente convenzione con i criteri ivi previsti (Allegato B).
3. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al primo comma, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - 3.1. rendita da corrispondersi in modo certo per i primi 5 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita.
 - 3.2. rendita da corrispondersi in modo certo per i primi 10 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita;
 - 3.3. rendita vitalizia da corrispondersi all'Assicurato da rendere reversibile totalmente a favore di un secondo beneficiario, designato all'atto della conversione del montante contributivo, al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
4. E' facoltà del Fondo Pensione richiedere la corresponsione di una o più forme di rendita tra quelle previste.
5. La rendita, come quantificata al precedente comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione (Allegato A).

ART. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La Società s'impegna a corrispondere all'Assicurato le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati, tramite bonifico bancario su un conto intestato alla Società, in un'unica soluzione in corrispondenza del 28 del mese di inserimento dell'Assicurato in convenzione, se tale inserimento è avvenuto entro il 21 del mese stesso; in caso contrario l'inserimento avverrà il 28 del mese successivo.
Le coordinate bancarie del conto corrente verranno comunicate, dalla Società al Fondo Pensione, successivamente alla stipula della presente convenzione.
3. La Società rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in una delle forme di rendita di cui all'articolo 1 comma 2 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella tabella B allegata.

ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il Fondo Pensione, all'atto dell'inserimento di ciascun Aderente in convenzione, s'impegna a comunicare alla Società i seguenti dati relativi all'Aderente ed all'eventuale testa reversionaria:
 - dati anagrafici completi;
 - codice fiscale;
 - copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ammontare del premio pari al montante destinato alla prestazione di rendita;
 - dichiarazione dell'Aderente riguardo alla tipologia di rendita prescelta e alla periodicità di liquidazione della rendita stessa;
 - dichiarazione dell'Aderente riportante le coordinate bancarie complete su cui effettuare il pagamento della prestazione di rendita;
 - documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi fiscali conseguenti all'erogazione della rendita.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo delle rate di rendita dovute e/o di quelle eventualmente già corrisposte.

ART. 4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate dalla Società direttamente all'Assicurato. La Società, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
2. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società, sottoscritta dagli aventi diritto e completa di tutta la documentazione necessaria, in relazione alla causa del pagamento richiesto. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
3. Ciascuna rendita avrà decorrenza fissa al 28 del mese in cui viene effettuato il pagamento del premio unico e sarà erogata, a richiesta dell'Aderente, in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili posticipate e quindi a partire dall'anno, semestre, trimestre o mese successivo alla data della decorrenza.
4. Il vitaliziato dovrà fornire alla Società, con frequenza annuale, il certificato di esistenza in vita. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla Società.
5. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 5 - VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

ART. 6 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 agosto 2015 ed una durata di 5 anni e si rinnoverà successivamente senza alcuna formalità a meno che non venga disdetta dalla Società o dal Fondo Pensione con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi di cui al precedente comma 1, resterà comunque sospesa fino a quando il Fondo Pensione non avrà stipulato una nuova Convenzione con altra Società di Assicurazione, in possesso dei requisiti di legge per l'erogazione delle rendite.
3. Il recesso non ha effetto sulle coperture assicurative in corso che restano comunque in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 7 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato.
2. La Società provvederà, al momento dell'erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa ed a fornire annualmente all'Assicurato la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.

ART. 8 - TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall' ISVAP ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli Aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

ART. 9 - CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati, a richiesta della Società, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate previa comunicazione al Fondo Pensione, da effettuarsi con un preavviso di almeno 120 giorni.
3. Al termine del preavviso, tali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo Pensione inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, fatta salva la mancata accettazione da parte del Fondo Pensione

da esercitarsi, tramite lettera raccomandata da inviare alla sede della Società, entro il termine di preavviso di cui al punto 2.
In ogni caso, le suddette modifiche non si applicano ai soggetti, già iscritti al Fondo Pensione alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
In caso di mancata accettazione da parte del Fondo Pensione, a partire dal suddetto termine di 120 giorni, la presente convenzione non sarà più in vigore, fermi restando i suoi effetti per tutte le posizioni acquisite durante il periodo della sua validità.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla Convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Fondo Pensione.

Milano, 27 marzo 2015

CBA VITA S.P.A.
Biagio Massi

SELLA GESTIONI SGR
Anna Maria Ceppi

ALLEGATO A – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

I premi di assicurazione versati dal Fondo Pensione alla Società fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata ALFIERE allegato alla presente convenzione, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

ART.1 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI

Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al minore tra il 90% del rendimento annuo della gestione separata ALFIERE e il rendimento stesso diminuito di 0,65 punti percentuali. Per rendimento annuo della gestione separata ALFIERE si intende il rendimento conseguito dalla stessa nel periodo di osservazione riferito ai dodici mesi che precedono di due mesi la ricorrenza annua di inizio erogazione della rendita.

ART.2 - MISURA E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL CORSO DELLA SUA EROGAZIONE

Nel corso del pagamento della rendita, la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo la differenza – se positiva - fra il rendimento attribuito determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo ed il tasso tecnico dell'1%, già precontato nel calcolo della rendita stessa, per il coefficiente 1,01. Qualora la suddetta differenza risulti negativa, la misura annua di rivalutazione è pari a zero.

Ad ogni successiva ricorrenza annua della data di scadenza, la prestazione in essere verrà rideterminata aggiungendo alla rendita garantita all'anno precedente la rivalutazione al tasso di interesse di cui al primo comma.

Regolamento della Gestione Separata “ALFIERE”

ART.1 - DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA. PERIODO DI OSSERVAZIONE E VALUTA DELLA GESTIONE SEPARATA. AMMONTARE MINIMO DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

ART.2 - OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR;
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di “elevata qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di “buona qualità creditizia” sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-“ da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-“.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell’ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

ART.3 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

ART.4 - SPESE A CARICO DELLA GESTIONE SEPARATA

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.5 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.

ART.6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO. INCORPORAZIONE O FUSIONE CON ALTRE GESTIONI SEPARATE DELLA SOCIETÀ

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.

ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

Il valore della rendita annua si determina moltiplicando il montante contributivo da convertire in rendita per il coefficiente relativo alla forma di rendita prescelta determinato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita (con esclusione della rendita reversibile).

L'età è calcolata in anni interi per arrotondamento alla data della richiesta di conversione del montante contributivo in rendita effettuando la seguente correzione di età in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1922	+5
Dal 1923 al 1927	+4
Dal 1928 al 1939	+3
Dal 1940 al 1948	+2
Dal 1949 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1988	-2
Dal 1989 al 2000	-3
Dal 2001 al 2013	-4
Dal 2014 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Per determinare la rata di rendita si divide il valore della rendita annua per il numero delle rate da corrispondere (ad esempio se è stata scelta la rateazione mensile, per determinare l'importo la rata di rendita si divide l'importo della rendita annua per 12).

La rendita reversibile si ottiene sulla base dell'età arrotondata corretta di entrambi i beneficiari applicando il relativo coefficiente rilevato nella tabella allegata. L'età di entrambi i beneficiari deve essere corretta sulla base dell'anno di nascita in funzione della tabella sopra riportata. La rendita reversibile viene corrisposta unicamente in rate annuali.

I coefficienti per la conversione del montante in rendita reversibile sono riferiti per età della testa reversionaria che siano comprese entro un intervallo di 5 anni in più o in meno rispetto all'età della testa primaria. La Società si rende disponibile a calcolare ed a fornire al Fondo Pensione i coefficienti relativi a combinazioni di età non comprese tra quelle allegate.

BASI TECNICHE ADOTTATE

Per la determinazione dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

1. ipotesi demografica

Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A621 come elaborata dall'ANIA con ipotesi di presenza del sesso femminile nella misura dell'60%.

2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse dell'1% annuo composto posticipato.

CARICAMENTI

Per la determinazione dei coefficienti sono stati applicati

- un caricamento per le spese di inserimento in convenzione pari all'1,50% del premio di tariffa;
- un caricamento per le spese di erogazione della rendita, espresso in percentuale del valore capitale della rendita stessa e variabile in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione della rendita	Caricamento per spese di erogazione
Annuale	0,90%
Semestrale	1,00%
Trimestrale	1,20%
Mensile	2,00%

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE RENDITE

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<i>Età</i>	pagabile in rate posticipate			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
50	0,030219	0,029958	0,029784	0,029475
51	0,030831	0,030559	0,030379	0,030063
52	0,031471	0,031189	0,031003	0,030679
53	0,032144	0,031850	0,031658	0,031325
54	0,032850	0,032544	0,032345	0,032002
55	0,033593	0,033273	0,033067	0,032715
56	0,034375	0,034042	0,033827	0,033465
57	0,035202	0,034853	0,034629	0,034256
58	0,036075	0,035710	0,035477	0,035092
59	0,037001	0,036618	0,036374	0,035977
60	0,037983	0,037580	0,037326	0,036915
61	0,039026	0,038602	0,038336	0,037911
62	0,040136	0,039688	0,039409	0,038969
63	0,041318	0,040845	0,040552	0,040094
64	0,042577	0,042077	0,041768	0,041293
65	0,043925	0,043394	0,043068	0,042574
66	0,045372	0,044806	0,044462	0,043946
67	0,046927	0,046324	0,045959	0,045420
68	0,048602	0,047957	0,047570	0,047005
69	0,050411	0,049719	0,049307	0,048714
70	0,052368	0,051624	0,051183	0,050560
71	0,054490	0,053687	0,053215	0,052558
72	0,056796	0,055926	0,055418	0,054724
73	0,059304	0,058359	0,057811	0,057075
74	0,062036	0,061006	0,060413	0,059631
75	0,065021	0,063893	0,063248	0,062414
76	0,068289	0,067049	0,066346	0,065454
77	0,071876	0,070507	0,069737	0,068780
78	0,075819	0,074301	0,073455	0,072423
79	0,080148	0,078459	0,077524	0,076409
80	0,084903	0,083014	0,081978	0,080768

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

Età	pagabile in rate posticipate			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
50	0,030203	0,029941	0,029768	0,029459
51	0,030812	0,030540	0,030361	0,030045
52	0,031450	0,031168	0,030983	0,030658
53	0,032120	0,031827	0,031635	0,031302
54	0,032824	0,032518	0,032319	0,031977
55	0,033564	0,033245	0,033038	0,032687
56	0,034343	0,034010	0,033795	0,033434
57	0,035166	0,034817	0,034594	0,034221
58	0,036035	0,035671	0,035438	0,035054
59	0,036956	0,036574	0,036331	0,035934
60	0,037933	0,037530	0,037277	0,036867
61	0,038969	0,038546	0,038280	0,037856
62	0,040071	0,039624	0,039346	0,038907
63	0,041243	0,040772	0,040480	0,040024
64	0,042493	0,041994	0,041686	0,041212
65	0,043829	0,043299	0,042975	0,042482
66	0,045260	0,044697	0,044355	0,043841
67	0,046797	0,046197	0,045834	0,045297
68	0,048449	0,047808	0,047423	0,046861
69	0,050229	0,049542	0,049132	0,048543
70	0,052149	0,051411	0,050974	0,050354
71	0,054224	0,053428	0,052960	0,052307
72	0,056467	0,055607	0,055104	0,054416
73	0,058895	0,057963	0,057422	0,056693
74	0,061525	0,060511	0,059926	0,059153
75	0,064375	0,063268	0,062635	0,061813
76	0,067465	0,066253	0,065565	0,064688
77	0,070813	0,069483	0,068734	0,067796
78	0,074439	0,072974	0,072155	0,071150
79	0,078350	0,076733	0,075835	0,074755
80	0,082555	0,080766	0,079780	0,078617

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

Età	pagabile in rate posticipate			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
50	0,030152	0,029891	0,029719	0,029411
51	0,030756	0,030485	0,030306	0,029991
52	0,031388	0,031107	0,030922	0,030599
53	0,032051	0,031759	0,031567	0,031235
54	0,032747	0,032443	0,032244	0,031903
55	0,033478	0,033161	0,032955	0,032605
56	0,034248	0,033916	0,033703	0,033342
57	0,035059	0,034713	0,034491	0,034120
58	0,035916	0,035553	0,035322	0,034939
59	0,036822	0,036442	0,036201	0,035806
60	0,037780	0,037381	0,037130	0,036722
61	0,038796	0,038376	0,038113	0,037691
62	0,039873	0,039431	0,039156	0,038719
63	0,041017	0,040551	0,040261	0,039808
64	0,042232	0,041739	0,041434	0,040964
65	0,043525	0,043002	0,042682	0,042193
66	0,044903	0,044348	0,044011	0,043501
67	0,046372	0,045783	0,045426	0,044895
68	0,047940	0,047312	0,046933	0,046379
69	0,049612	0,048941	0,048540	0,047960
70	0,051395	0,050678	0,050251	0,049643
71	0,053294	0,052525	0,052070	0,051433
72	0,055312	0,054486	0,054001	0,053331
73	0,057451	0,056562	0,056044	0,055339
74	0,059711	0,058753	0,058199	0,057456
75	0,062087	0,061055	0,060461	0,059678
76	0,064574	0,063460	0,062824	0,061998
77	0,067159	0,065958	0,065276	0,064404
78	0,069823	0,068529	0,067798	0,066878
79	0,072539	0,071145	0,070363	0,069393
80	0,075269	0,073772	0,072937	0,071915

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE SU UN SECONDO ASSICURATO A PREMIO UNICO

Percentuale di reversibilità: 100%

Rendita annua assicurata, pagabile in rate annuali posticipate, per 1 euro di premio

Età testa primaria	Differenza in anni tra l'età della testa primaria e quella della testa reversionaria										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
50	0,025837	0,026106	0,026370	0,026627	0,026877	0,027118	0,027351	0,027572	0,027784	0,027983	0,028172
51	0,026264	0,026545	0,026821	0,027089	0,027351	0,027603	0,027845	0,028078	0,028298	0,028507	0,028705
52	0,026710	0,027004	0,027291	0,027572	0,027845	0,028109	0,028363	0,028606	0,028837	0,029056	0,029263
53	0,027176	0,027483	0,027784	0,028078	0,028363	0,028640	0,028906	0,029160	0,029402	0,029632	0,029849
54	0,027663	0,027983	0,028298	0,028606	0,028906	0,029195	0,029474	0,029741	0,029995	0,030237	0,030464
55	0,028172	0,028507	0,028837	0,029160	0,029474	0,029778	0,030070	0,030351	0,030618	0,030872	0,031111
56	0,028705	0,029056	0,029402	0,029741	0,030070	0,030390	0,030697	0,030992	0,031273	0,031540	0,031791
57	0,029263	0,029632	0,029995	0,030351	0,030697	0,031033	0,031356	0,031667	0,031963	0,032244	0,032509
58	0,029849	0,030237	0,030618	0,030992	0,031356	0,031710	0,032051	0,032378	0,032690	0,032987	0,033266
59	0,030464	0,030872	0,031273	0,031667	0,032051	0,032424	0,032784	0,033129	0,033459	0,033771	0,034066
60	0,031111	0,031540	0,031963	0,032378	0,032784	0,033177	0,033557	0,033922	0,034271	0,034601	0,034913
61	0,031791	0,032244	0,032690	0,033129	0,033557	0,033974	0,034376	0,034762	0,035130	0,035480	0,035811
62	0,032509	0,032987	0,033459	0,033922	0,034376	0,034816	0,035242	0,035651	0,036042	0,036413	0,036764
63	0,033266	0,033771	0,034271	0,034762	0,035242	0,035709	0,036161	0,036595	0,037010	0,037405	0,037777
64	0,034066	0,034601	0,035130	0,035651	0,036161	0,036656	0,037136	0,037598	0,038040	0,038459	0,038856
65	0,034913	0,035480	0,036042	0,036595	0,037136	0,037664	0,038174	0,038666	0,039137	0,039584	0,040007
66	0,035811	0,036413	0,037010	0,037598	0,038174	0,038737	0,039281	0,039806	0,040308	0,040786	0,041237
67	0,036764	0,037405	0,038040	0,038666	0,039281	0,039882	0,040464	0,041025	0,041562	0,042073	0,042555
68	0,037777	0,038459	0,039137	0,039806	0,040464	0,041106	0,041729	0,042330	0,042905	0,043452	0,043969
69	0,038856	0,039584	0,040308	0,041025	0,041729	0,042417	0,043085	0,043730	0,044347	0,044934	0,045489
70	0,040007	0,040786	0,041562	0,042330	0,043085	0,043824	0,044542	0,045235	0,045898	0,046530	0,047125
71	0,041237	0,042073	0,042905	0,043730	0,044542	0,045337	0,046110	0,046856	0,047570	0,048250	0,048892
72	0,042555	0,043452	0,044347	0,045235	0,046110	0,046967	0,047801	0,048605	0,049376	0,050109	0,050802
73	0,043969	0,044934	0,045898	0,046856	0,047801	0,048726	0,049626	0,050496	0,051329	0,052122	0,052871
74	0,045489	0,046530	0,047570	0,048605	0,049626	0,050627	0,051602	0,052543	0,053446	0,054305	0,055114
75	0,047125	0,048250	0,049376	0,050496	0,051602	0,052686	0,053743	0,054765	0,055744	0,056675	0,057551
76	0,048892	0,050109	0,051329	0,052543	0,053743	0,054922	0,056070	0,057180	0,058243	0,059252	0,060202
77	0,050802	0,052122	0,053446	0,054765	0,056070	0,057353	0,058603	0,059810	0,060965	0,062061	0,063091
78	0,052871	0,054305	0,055744	0,057180	0,058603	0,060001	0,061362	0,062675	0,063932	0,065123	0,066243
79	0,055114	0,056675	0,058243	0,059810	0,061362	0,062885	0,064369	0,065799	0,067167	0,068463	0,069681
80	0,057551	0,059252	0,060965	0,062675	0,064369	0,066030	0,067647	0,069206	0,070696	0,072108	0,073430

Convenzione assicurativa per la copertura temporanea in caso di morte e di invalidità totale e permanente
tra
CBA Vita S.p.A.
e
SELLA GESTIONI SGR
per gli iscritti – dal 21 dicembre 2012 – al fondo pensione aperto a contribuzione definita
EURORISPARMIO Previdenza Complementare - Fondo Pensione Aperto

21 dicembre 2012

La Società **SELLA GESTIONI SGR** Società di gestione di fondi comuni, in seguito denominata FONDO PENSIONE, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del FONDO PENSIONE APERTO denominato **EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO**, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Ceppi

e

l'impresa d'assicurazioni CBA VITA S.P.A., in seguito denominata per brevità COMPAGNIA, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Biagio Massi;

premesse che

1. il FONDO PENSIONE, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;
2. la COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio dell'attività d'assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito definito Decreto);
3. il Fondo pensione intende stipulare la convenzione di cui all'articolo 6 comma 5 del Decreto;

convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIANZA ED INVALIDITA' DEGLI ADERENTI

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni indicate al comma 2 da erogarsi in caso di morte e d'invalidità degli ADERENTI che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione.
2. L'assicurazione prevede il pagamento di un capitale in caso di decesso per qualunque causa o in caso d'invalidità totale e permanente dovuta ad infortunio o malattia dell'ADERENTE durante il periodo di vigore della copertura assicurativa con le esclusioni riportate all'art. 2.
3. S'intende colpito da invalidità totale e permanente l'ADERENTE che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale o per lesioni, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia subito, in modo presumibilmente permanente e definitivo, la perdita di almeno il 66% della sua capacità lavorativa generica all'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa proficua e remunerativa con una certa regolarità, indipendentemente dalla sua professione.
4. Le coperture assicurative non sono applicabili nei confronti degli ADERENTI che abbiano età inferiori a 18 anni o superiori a 65 anni.

ART.2 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i decessi causati da:
 - dolo del FONDO PENSIONE o del BENEFICIARIO;
 - partecipazione attiva dell'ADERENTE a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'ADERENTE a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del FONDO PENSIONE, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'ADERENTE viaggia a bordo d'aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
2. La copertura del rischio d'invalidità viene esclusa quando questa è avvenuta:
 - a seguito di fatti di guerra;
 - a seguito di partecipazione attiva dell'ADERENTE a delitti dolosi;
 - a seguito d'infortunio verificatosi in dipendenza di viaggi aerei compiuti a bordo d'aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - a seguito d'infortunio verificatosi su aeromobili di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti in caso di trasvolate oceaniche.
3. In questi casi la COMPAGNIA rimborsa il rateo di premio per il periodo di copertura che va dalla data del decesso alla data del rinnovo.

ART.3 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. Per ciascun ADERENTE inserito in assicurazione il FONDO PENSIONE s'impegna a pagare alla COMPAGNIA il premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i coefficienti riportati nella tabella allegata (Allegato A) in base ai criteri ivi indicati.
2. Relativamente alle richieste di adesione pervenute alla COMPAGNIA, in base all'art. 5 punto 2 primo comma della presente convenzione, entro il giorno 15 di ciascun mese, la COMPAGNIA predisporrà apposito rendiconto mensile con l'ammontare dei premi da pagare e che verrà inviato al FONDO PENSIONE entro i successivi 8 giorni .
Le adesioni pervenute dopo il giorno 15 del mese, verranno incluse nel rendiconto mensile successivo.
3. Per le richieste di adesione, di cui all'art. 5 punto 2 secondo comma e punti 3 e 4, la COMPAGNIA, effettuati gli accertamenti necessari, comunicherà per iscritto al FONDO PENSIONE l'ammontare del premio riferito a ciascun ADERENTE interessato.
In tali casi il FONDO PENSIONE, ottenuto il consenso dell'ADERENTE, provvederà a comunicare per iscritto alla COMPAGNIA le accettazioni ricevute .
Per tutte le adesioni così pervenute alla COMPAGNIA varranno le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.
4. L'ultimo rendiconto mensile di ciascun anno conterrà anche i premi relativi ai rinnovi delle coperture degli ADERENTI già inseriti in convenzione di cui all'art. 6 punto 2 .
5. Il pagamento dell'importo totale del relativo rendiconto dovrà essere effettuato dal FONDO PENSIONE, tramite bonifico bancario su un conto intestato alla COMPAGNIA, entro il giorno 28 del mese di ricevimento del rendiconto mensile.
Le coordinate bancarie del conto corrente verranno comunicate dalla COMPAGNIA al FONDO PENSIONE alla stipula della presente convenzione.
6. La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di eventuali imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'ADERENTE, l'importo della prestazione assicurata e il periodo di efficacia della copertura.
7. Il caso di accertamento dello stato di invalidità di un ADERENTE, ai sensi del successivo art. 7, il FONDO PENSIONE non effettua il pagamento del premio relativo alla posizione dell'ADERENTE stesso, mentre la COMPAGNIA s'impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. Se l'invalidità è riconosciuta dalla COMPAGNIA o dal collegio arbitrale previsto al successivo articolo 8, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente ; se invece l'invalidità non viene riconosciuta, il FONDO PENSIONE è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia di invalidità aumentati degli interessi di reintegro di valuta.

ART.4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il FONDO PENSIONE s'impegna a comunicare alla COMPAGNIA, all'atto dell'inserimento di ciascun ADERENTE in assicurazione, i seguenti dati relativi agli ADERENTI ed ai BENEFICIARI:
A. nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita;
B. residenza, codice fiscale ed estremi di un documento di identità.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'ADERENTE comporta la rettifica della prestazione assicurata.
3. Il FONDO PENSIONE è tenuto a comunicare il verificarsi del decesso o del presunto evento invalidante per ciascun ADERENTE entro 30 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza con lettera raccomandata A.R..

ART.5 - ASSUNZIONE DEI RISCHI

1. S'intendono assicurati in base alla presente convenzione per le garanzie previste al precedente articolo 1 tutti gli ADERENTI per i quali, in base al capitale assicurato, dalla documentazione prodotta risulti un normale stato di salute e un'attività professionale o sportiva tali da non comportare un aggravamento del rischio di morte o di invalidità nel periodo da assicurare. Le attività sportive considerate pericolose sono riportate nell'allegato B1.
2. I singoli ADERENTI dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di adesione (Allegato B) che prevede l'assenso all'assicurazione a norma dell'articolo 1919 del C.C. e la designazione beneficiaria. Le dichiarazioni sottoscritte sull'apposito modulo di adesione costituiscono la base su cui si fonda l'assicurazione e pertanto il sottoscrittore assume ogni responsabilità circa la completezza e la veridicità delle informazioni riportate.
3. Per i capitali assicurati fino a 78.000 Euro, i rischi vengono assunti senza visita medica e con compilazione e sottoscrizione del solo modulo di adesione.
Qualora l'ADERENTE risponda in modo affermativo anche ad una sola domanda fra quelle previste, o pratichi un'attività sportiva tra quelle considerate pericolose dalla COMPAGNIA, il modulo di adesione dovrà essere preventivamente inviato alla COMPAGNIA stessa che si riserva il diritto, al fine dell'accettazione in assicurazione dell'ADERENTE, di richiedere caso per caso:
 - gli accertamenti sanitari da effettuare per l'applicazione di eventuali sovrappremi;
 - l'applicazione di eventuali sovrappremi professionali e/o sportivi .
4. Per i capitali maggiori di 78.000 Euro e fino a 104.000 Euro, al fine dell'accettazione in assicurazione dell'ADERENTE, oltre alla scheda di adesione è necessario produrre ed inviare preventivamente alla COMPAGNIA la visita medica redatta su apposito modello in uso presso la COMPAGNIA stessa dal medico, unitamente all'esame completo delle urine eseguito presso laboratori specializzati.

5. Per i capitali maggiori di 104.000 Euro e fino a 155.000 Euro, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, è necessario produrre ed inviare preventivamente alla COMPAGNIA : l'esame teleradiografico del torace, l'esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo, l'azotemia, la glicemia e la creatinemia.
6. Effettuate le valutazioni del caso, la richiesta dell'applicazione di sovrappremi, da parte della COMPAGNIA, verrà inoltrata al FONDO PENSIONE che provvederà a darne comunicazione all'ADERENTE, il quale ha facoltà di rifiutarle. In tal caso l'ADERENTE stesso non verrà incluso nella copertura di cui alla presente convenzione .
7. Il capitale complessivamente assicurato non potrà superare i 155.000 Euro.
8. La COMPAGNIA si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di richiedere particolari ulteriori documentazioni sanitarie, di stabilire le condizioni di accettazione dell'assicurazione, di applicare eventuali sovrappremi o, se del caso, di limitare o di rifiutare il rischio proposto. Il costo degli eventuali accertamenti sanitari è a carico del singolo ADERENTE.
9. Qualora nel corso dell'assicurazione si verificano dei cambiamenti di professione o di attività sportive, tali da modificare le dichiarazioni a suo tempo rilasciate nel modulo di adesione, l'ASSICURATO è tenuto a comunicarli alla COMPAGNIA la quale, a suo insindacabile giudizio, provvederà a confermare la copertura assicurativa con o senza applicazione di sovrappremio, limitarla o rifiutarla con riferimento alle variazioni comunicate.
10. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la copertura è incontestabile per dichiarazioni erronee rese dall'ADERENTE nella scheda di adesione e negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'ASSICURATO comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART.6 - DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La decorrenza dell'assicurazione è fissata alle ore 00,00 del giorno 1 del mese successivo alla data di pagamento, da parte del FONDO PENSIONE, del premio relativo a ciascun ADERENTE incluso in convenzione ai sensi del precedente articolo 3.
2. La scadenza delle garanzie assicurative è fissata alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni anno. Le garanzie prestate si rinnovano automaticamente senza alcuna formalità, fatto salvo il caso di disdetta della Convenzione ai sensi del successivo articolo 10.

ART.7 - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ

1. Verificatasi l'invalidità dell'ADERENTE, ai sensi della definizione di cui all'art. 1 punto 3, il FONDO PENSIONE o l'ADERENTE stesso deve farne denuncia alla COMPAGNIA per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante .
2. La COMPAGNIA si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata. Il decesso dell'assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
3. A richiesta della COMPAGNIA, il FONDO PENSIONE e l'ADERENTE, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare per il caso di invalidità, sono obbligati a:
 - 3.1. rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla COMPAGNIA per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'ADERENTE;
 - 3.2. fornire tutte le prove che fossero ritenute opportune dalla COMPAGNIA per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità .
4. La COMPAGNIA si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

ART.8 - PROCEDIMENTO ARBITRALE VOLONTARIO

1. Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla COMPAGNIA, il FONDO PENSIONE o l'ADERENTE stesso ha facoltà, entro il limite di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della COMPAGNIA, la decisione di un collegio arbitrale composto da 3 medici, di cui uno nominato dalla COMPAGNIA, l'altro dal FONDO PENSIONE o dall'ADERENTE ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta dell'arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede la parte che ha richiesto l'arbitrato .
2. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore e senza formalità di procedura.
3. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

ART.9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. La COMPAGNIA provvederà al pagamento delle prestazioni, tramite bonifico bancario a favore dei beneficiari designati, con le seguenti modalità:
 - 1.1. in caso di decesso dell'ADERENTE, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della COMPAGNIA di tutta documentazione richiesta indicata al successivo punto 2. A partire dal 31° giorno sono dovuti, a favore dei BENEFICIARI designati, gli interessi moratori calcolati sulla base del tasso legale di interesse.
 - 1.2. in caso di invalidità il pagamento del capitale verrà effettuato in base alle seguenti modalità:
 - 1.2.1. 10% al riconoscimento dell'invalidità;
 - 1.2.2. 10% dopo 1 anno se perdura lo stato di invalidità;
 - 1.2.3. 80% dopo 2 anni se perdura lo stato di invalidità.Eseguito il pagamento del capitale assicurato la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'ADERENTE. In caso di intervenuto decesso dell'ADERENTE nel corso del periodo di liquidazione del capitale, verrà immediatamente liquidato l'eventuale capitale residuo.

2. La documentazione richiesta, in caso di decesso, per dare atto al pagamento del capitale è la seguente:

- * Certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice;
- * Certificato medico attestante le cause del decesso;
- * Atto notorio reso dinanzi all'autorità comunale, Pretore o Notaio, attestante :
 - i dati anagrafici e fiscali di tutti i Beneficiari designati ;
 - che l'Assicurato abbia o meno lasciato testamento; in caso affermativo si deve allegare copia autenticata;
- * Decreto del Giudice tutelare, indicante la persona designata a riscuotere la somma assicurata, se l'avente diritto alla prestazione è minorenne o persona giuridicamente incapace.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

ART.10 - DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 21 dicembre 2012 ed ha una durata di 5 anni e si rinnoverà successivamente senza alcuna formalità, a meno che non venga disdetta dalla COMPAGNIA o dal FONDO PENSIONE con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso non ha effetto sulle coperture assicurative in corso che restano comunque in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione fino alla scadenza prevista.

ART.11 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

ART.12 - TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall' ISVAP ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n°209, sono applicate agli ADERENTI inseriti nella presente convenzione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

ART. 13 - CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati, a richiesta della COMPAGNIA, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate previa comunicazione raccomandata dalla COMPAGNIA al FONDO PENSIONE, da effettuarsi con un preavviso di almeno 120 giorni.
3. Al termine del preavviso, tali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, mentre verranno applicate agli ADERENTI al FONDO PENSIONE già inseriti in assicurazione in occasione del primo rinnovo annuo.

In caso di mancata accettazione da parte del FONDO PENSIONE, da esercitarsi tramite lettera raccomandata da inviare alla sede della COMPAGNIA entro il suddetto termine di preavviso di 120 giorni, la presente convenzione non sarà più in vigore a partire da tale termine, fermi restando i suoi effetti per tutte le posizioni acquisite durante il periodo di sua validità e sino al 31 dicembre immediatamente successivo.

Milano, 21 dicembre 2012

CBA VITA S.P.A

Biagio Massi

SELLA GESTIONI SGR

Anna Maria Ceppi

ALLEGATO A

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE

Tassi di premio per 1.000 Euro di capitale assicurato

Età	Premio	Età	Premio
18	1,07	42	2,48
19	1,12	43	2,87
20	1,13	44	3,35
21	1,17	45	3,86
22	1,22	46	4,52
23	1,23	47	5,33
24	1,26	48	6,11
25	1,30	49	6,99
26	1,36	50	7,84
27	1,42	51	8,93
28	1,49	52	10,20
29	1,56	53	11,79
30	1,61	54	13,47
31	1,64	55	15,24
32	1,64	56	16,96
33	1,65	57	18,72
34	1,65	58	20,50
35	1,66	59	22,39
36	1,68	60	24,12
37	1,72	61	25,90
38	1,80	62	27,68
39	1,85	63	29,42
40	1,94	64	31,14
41	2,15	65	31,96

Criteria di determinazione del tasso di premio da applicare

Il premio annuo si determina per ogni Aderente moltiplicando il capitale assicurato per il tasso determinato in base all'età, calcolata in anni interi per arrotondamento, rilevata alla data di ingresso in assicurazione o alla data del rinnovo annuo ed aggiungendo un importo fisso pari ad un Euro.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo il premio annuo come sopra determinato in proporzione al periodo intercorrente tra la data di decorrenza, di cui all'art. 6 punto 2, ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

In caso di uscita dall'assicurazione non dipendenti dalla morte o dall'invalidità dell'Iscritto nel corso del periodo assicurativo, la Compagnia rimborserà la parte di premio, al netto di eventuali imposte, relativa al periodo di copertura non goduto.

ALLEGATO A1

Basi tecniche adottate

Per la determinazione dei premi sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

1. ipotesi demografica

le probabilità del verificarsi di un sinistro per morte o invalidità, indifferenziate per sesso, sono calcolate utilizzando le seguenti ipotesi

- mortalità generale: quozienti di mortalità desunti dalla Tavola di mortalità della popolazione italiana, distinta per sesso, elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento 1991, ridotti del 30% per i maschi e del 25% per le femmine, ed aggregati sulla base di una ipotesi di presenza del sesso maschile nella misura dell'80%;
- mortalità degli invalidi: quozienti di mortalità desunti dalla Tavola di mortalità della popolazione italiana, di sesso maschile, elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento 1981;
- probabilità di diventare invalido, indifferenziate per sesso, desunte da uno studio dell'Università di Roma per conto del CNR.

2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse del 4% annuo composto posticipato

Partecipazione agli utili

Non sono previste partecipazioni agli utili.

Caricamenti

I caricamenti applicati sono pari al

- 8,5% del premio di tariffa;
- 0,03% del capitale assicurato;
- 1 Euro a titolo di spese fisse.

La quota parte dei suddetti caricamenti percepita dagli intermediari è pari a zero.

ALLEGATO B

SCHEDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

realizzata e sottoscritta dalla **SELLA GESTIONI SGR** per conto di **EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO** con la collaborazione della **CBA VITA S.P.A.**

Il capitale da assicurare per il caso di morte e di invalidità permanente è pari ad Euro (massimo Euro 155.000)

Il sottoscritto				Sesso	
Nato a	Prov.	il	Codice fiscale		
Domiciliato in		a	Prov.	CAP	

L'ADERENTE deve compilare e firmare il presente modulo rispondendo in modo chiaro e completo a tutte le domande. Dichiarazioni errate o false e reticenze possono dare luogo a contestazioni nella liquidazione della somma assicurata da parte della compagnia in base agli articoli 1892 e 1893 del C.C.

1. Negli ultimi 5 anni ha mai praticato accertamenti diagnostici?	NO	SI	In caso affermativo indicare gli accertamenti effettuati, epoca ed esito
elettrocardiogramma			Test per AIDS
radiografie			TAC
ecografie			Test per epatite A, B, C
esami del sangue			Altri
2. Ha effettuato negli ultimi 5 anni o dovrà effettuare visite mediche specialistiche, accertamenti o terapie presso ospedali, cliniche o case di cura per interventi chirurgici?	NO	SI	Quando Per quanto tempo Per quale motivo Con quali postumi
3. Soffre attualmente o ha sofferto di disturbi di salute (fisici o mentali), di postumi di eventuali infortuni, di malattie croniche, di tumori maligni o di altre infermità?	NO	SI	Per quale motivo
4. Ha sofferto o soffre di malattie psichiche o del sistema nervoso, di malattie del sangue, di malattie relative agli apparati respiratorio, cardiocircolatorio (malattie cardiache, ipertensione arteriosa, ictus), digerente, urogenitale, endocrinometabolico (obesità, diabete mellito, malattie della tiroide), osteoarticolare?	NO	SI	Quali Quando
5. E' stato o dovrà essere sottoposto a terapia radiante e/o chemioterapia?	NO	SI	Quando Per quale motivo
6. Ha imperfezioni o disturbi funzionali?	NO	SI	Quali
7. Ha fatto uso regolare e continuativo, o ne fa attualmente, di sostanze stupefacenti e/o di alcolici?	NO	SI	Quali Quando
8. E' mai stato sottoposto a trasfusioni di sangue e/o terapia a base di emoderivati?	NO	SI	Quando Per quali motivi
9. Assume regolarmente medicinali o ne ha assunti negli ultimi dodici mesi?	NO	SI	Quali Per quali motivi
10. Attività lavorativa (precisare in quale settore opera e quali mansioni svolge:			
Utilizza macchinari pericolosi (escavatori, gru, presse, ecc..)?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
Lavora su tralicci, torri, pali, e/o sale su scale, tetti, impalcature?	NO	SI	A che altezza dal suolo
Lavora, in gallerie, tunnel, sotterranei, pozzi?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
E' esposto ad alto voltaggio o a radiazioni lesive della salute?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
E' a contatto con corrosivi, esplosivi, acidi o altre sostanze nocive alla salute?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
Guida mezzi pesanti (camion, autotreni, autoarticolati, autosnodati, pullman)?	NO	SI	Quando: Con quale frequenza
Trascorre parecchio tempo all'anno in paesi extraeuropei?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
11. Pratica le seguenti attività sportive:			

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1. **di dare il consenso**, ai sensi dell'articolo 1919 del codice civile, all'assicurazione sulla propria vita, alle condizioni previste dalla convenzione assicurativa sottoscritta tra la SELLA GESTIONI SGR e la C.B.A. Vita S.p.A.;
2. **che i beneficiari delle prestazioni** sono:
 - in caso di morte: gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, salvo designazione di diverso beneficiario da comunicare alla Compagnia;
 - in caso di invalidità: l'Aderente stesso.
3. **di assumere ogni responsabilità** circa la completezza e la veridicità delle informazioni riportate nel presente documento cosciente che le stesse costituiscono la base su cui si fonda l'assicurazione stessa e dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dichiara di rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati sensibili anche in relazione alle visite mediche eventualmente richieste dalla Compagnia.
4. **di non essersi mai sottoposto a cure particolari** per Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie ad esso correlate;
5. **di non godere di pensione per malattia o invalidità.**

Il sottoscritto prende inoltre atto ed accetta che, in caso di decesso avvenuto entro i primi 5 anni dalla decorrenza delle garanzie prestate e dovuto alla Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

_____, il _____

L'Aderente al FONDO PENSIONE EURORISPARMIO

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

(visto firmare)

Nota:

L'ADERENTE verrà incluso nella presente convenzione alle seguenti condizioni:

1. per **capitali assicurati inferiori o uguali a 78.000 Euro**, tacitamente alla condizione che :
 - la scheda di adesione non preveda alcuna risposta affermativa ;
 - l'ADERENTE non pratichi un'attività sportiva tra quelle previste nell'allegato B1.

1.1. In caso contrario subordinatamente all'accettazione del rischio da parte della COMPAGNIA, conseguente al pervenimento ed all'esame della scheda di adesione (vedi art. 5, punto 2, secondo comma, della convenzione).
2. per **capitali superiori a 78.000 Euro e fino a 104.000 Euro**, subordinatamente alla accettazione del rischio da parte della COMPAGNIA, conseguente al pervenimento ed all'esame della seguente documentazione (vedi art.5 punto 3 della convenzione):
 - scheda di adesione ;
 - visita medica, redatta su apposito modello predisposto ed in uso presso la Compagnia redatto dal Direttore Sanitario della ASL di zona dell'Aderente o dal medico condotto;
 - l'esame completo delle urine, eseguito in un laboratorio specializzato ;
3. per **capitali superiori a 104.000 Euro e fino a 155.000 Euro**, subordinatamente alla accettazione del rischio da parte della COMPAGNIA, conseguente al pervenimento ed all'esame della seguente documentazione (vedi art. 5 punto 4 della convenzione):
 - scheda di adesione ;
 - visita medica, redatta su apposito modello redatta predisposto ed in uso presso la COMPAGNIA redatto dal Direttore Sanitario della ASL di zona dell'ADERENTE o dal medico condotto;
 - l'esame completo delle urine
 - esame teleradiografico del torace ;
 - esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo;
 - azotemia;
 - glicemia;
 - creatinemia.

ALLEGATO B1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE

(per le quali il rischio deve essere preventivamente sottoposto alla Compagnia per la valutazione)

1. Corse e gare automobilistiche, motociclistiche e nautiche di qualsiasi genere.
2. Football americano e Football australiano.
3. Rugby.
4. Alpinismo, free-climbing, trekking, buildering, spedizioni.
5. Lotta nelle sue varie forme e arti marziali di qualsiasi genere: aikido, boxe, budo, catch, jiu-jitsu, judo, karate, full-contact, kendo, kick-box, kung-fu, kobuto, wrestling, sumo, taekwando, thai-box, viet-vo-dao, ecc...
6. Atletica pesante: body building, sollevamento pesi, tiro alla fune, ecc...
7. Sport aerei in genere: volo a motore, volo a vela, elicottero, paracadutismo, deltaplano, parapendio, ecc...
8. Sport ippici a livello agonistico.
9. Vela: traversate oceaniche.
10. Immersioni in apnea o con respiratore.
11. Sport acquatici: canoa, kayak, rafting, nuoto estremo, surf windsurf e sci acquatico se a livello agonistico.
12. Sport invernali: bob, hockey su ghiaccio, gare di slitta e a livello agonistico: sci alpino, freestyle, balletto, sci acrobatico, sci estremo, eliski, salti ecc...
13. Altri rischi sportivi: bungee-jumping, base-jumping, repelling, speleologia.

Il rischio dovrà essere comunque sottoposto alla preventiva valutazione della Compagnia per tutte le attività sportive a livello professionale e per gli istruttori sportivi a prescindere dallo sport.